



Oggetto: PSR 2007/2013 – Misura 121 – orientamenti di misura.

Spett.le UPI
Piazza M. D'Azeglio 22
50121 Firenze

Spett.le Uncem
Via Cavour 15
50129 Firenze

Spett.le Artea
Via San Donato
50127 Firenze

Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute alla segreteria del Gruppo di Coordinamento Generale, discusse e condivise nella seduta del 13 marzo 2012, si esprimono i seguenti orientamenti, suddivisi per argomento:

A) Quesito – Bandi Fase 4: APPLICAZIONE TASSI CONTRIBUZIONE

Con riferimento al par. 11.1 del bando fase 4, si rileva che non c'è corrispondenza precisa fra le tipologie di investimento “miglioramento ambientale nel settore della produzione primaria” e “sicurezza sul lavoro nel settore della produzione primaria” che non hanno le caratteristiche specificate in nota alla tabella e alla lettera F), da una parte; e la colonna di sinistra “ambiti di intervento” della tabella di cui al punto A) “Tassi di contribuzione” dello stesso paragrafo, dall'altra. Si pone pertanto il seguente quesito: quale tasso di contribuzione deve essere applicato agli investimenti di “miglioramento ambientale nel settore della produzione primaria” e “sicurezza sul lavoro nel settore della produzione primaria” che non hanno le caratteristiche specificate in nota alla tabella di cui al punto A) “Tassi di contribuzione” e alla lettera F) del paragrafo 11.1 del bando fase 4.

RISPOSTA

Gli investimenti di “miglioramento ambientale” e di “miglioramento sulla sicurezza del lavoro” inseriti nel bando attuativo della misura 121 – fase 4 con riferimento al settore della produzione primaria possono godere di un incremento del tasso di contribuzione in virtù della notifica fatta ai sensi della normativa sugli aiuti di stato.

Tale concetto trova un suo fondamento nella tabella riportata al punto 8 “Forma del sostegno, modulazione dei premi/indennità/tassi di contribuzione” del PSR versione 6 approvato con DGR n. 918/2010 ed in particolare nella postilla in calce alla tabella stessa che stabilisce “per gli investimenti ricadenti nell'ambito di intervento di “miglioramento ambientale” e “sicurezza sul lavoro” l'intensità dell'aiuto è aumentata fino al 60% (75% nelle zone montane e svantaggiate) unicamente per investimenti nel settore della produzione primaria, per investimenti che vanno al di là delle pertinenti norme in vigore e per i soli costi aggiuntivi necessari all'adeguamento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva. L'aumento del tasso di contribuzione è a totale carico delle risorse regionali.”

Passando ad esaminare il paragrafo 11.1 “Tassi di contribuzione” del bando 121 – fase 4 si ha:

- 1) lettera a) Tassi di contribuzione: in calce alla tabella dei tassi di contribuzione è stata inserita una postilla che, richiamando agli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013, stabilisce che la percentuale maggiorata si applica agli investimenti

connessi alla produzione primaria dei prodotti agricoli che rientrano nell'allegato I del trattato escludendo da questi gli investimenti realizzati nell'azienda agricola per la trasformazione e commercializzazione degli stessi prodotti. Continua con definire cosa non è da considerare attività di trasformazione e commercializzazione coerentemente con quanto contenuto negli Orientamenti comunitari sopra citati.

- 2) Lettera b) Tassi di contribuzione base: stabilisce che il tasso di contribuzione "base" si applica in funzione dell'appartenenza degli investimenti ad un dato "ambito di intervento". Nel caso dell'ambito di intervento "miglioramento ambientale nei settori della trasformazione e commercializzazione" e "Miglioramento ambientale nel settore della produzione primaria" ci si riferisce agli investimenti di cui al paragrafo 7.2 del bando. Nel caso dell'ambito di intervento "sicurezza nei settori della trasformazione e commercializzazione" e "sicurezza nel settore della produzione primaria" ci si riferisce agli investimenti di cui al paragrafo 7.1 del bando.
- 3) Lettera F) Tassi di contribuzione per il "Miglioramento ambientale nel settore della produzione primaria" e la "sicurezza sul lavoro nel settore della produzione primaria" stabilisce che i relativi tassi, aumentati al 60% o al 75% per le zone montane e svantaggiate possono essere concessi se rispettati i criteri del bando (settore della produzione primaria e che gli investimenti vadano al di là della pertinente norma in vigore) con riferimento ad una precisa serie di investimenti elencati in questo punto del bando;
- 4) Lettera G) Tassi di contribuzione per il "Miglioramento ambientale nei settori della trasformazione e commercializzazione" e la "sicurezza sul lavoro nei settori della trasformazione e commercializzazione" stabilisce che si applica agli investimenti elencati nel presente punto del bando nonché agli investimenti del settore della produzione primaria che non sono elencati o non soddisfano le condizioni previste nella sopra citata lettera F).

Da quanto richiamato si può affermare che se un investimento soddisfa le caratteristiche richieste dal bando con riferimento a quanto previsto al paragrafo 7.1 (in merito alla sicurezza sul lavoro) o 7.2 (in caso di miglioramento ambientale) si applica rispettivamente il tasso di contribuzione relativo all'ambito di intervento sulla sicurezza o al miglioramento ambientale. Per definire poi se all'interno della tipologia "sicurezza" (paragrafo 7.1) o "miglioramento ambientale" (paragrafo 7.2) si applica il tasso relativo al "settore primario" o al "settore della trasformazione e commercializzazione" si deve tener conto dei dettagli riportati alla lettera F) o G) del bando stesso. Qualora l'investimento non soddisfi i requisiti previsti nei sopra citati paragrafi 7.1 o 7.2 del bando, allora si applicano i tassi di contribuzione dell'ambito di intervento "Miglioramento economico aziendale".

Cordiali saluti

Il Dirigente
Roberto Pagni

